

Prot. 63875 del 16/06/2021

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI  
SERVIZI DI GESTIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE PER L'ULSS N. 8 – BERICA SUDDIVISA  
IN 6 LOTTI**

**N. GARA 8039225**

**ID SINTEL 140485407**

**CHIARIMENTI DA N. 1 A N. 5**

**Domanda n. 1:** con la presente per richiedere se la procedura è riservata esclusivamente alle imprese del Terzo settore.

**Risposta:** No, la procedura non è riservata alle imprese del Terzo settore.

**Domanda n. 2:** in merito ad ognuno dei lotti di gara: esiste/esistono cooperativa/e uscente/i? Se sì, quante e quali tipologie di contratto sono in essere? Si prega di fornire elenco del personale, come da art. 37 delle Cooperative Sociali.

**Risposta:** La maggior parte dei servizi oggetto di gara sono attualmente affidati ad operatori economici. Il personale impiegato nei servizi ha in essere contratti libero – professionali.

**Domanda n. 3:** con riferimento all'art. 22 del capitolato d'onori, si chiede alla Stazione Appaltante di conoscere l'ammontare delle spese di pubblicazione della documentazione di gara.

**Risposta n. 3:** Si veda l'articolo 23 del Disciplinare di gara.

**Domanda n. 4:** Con riferimento all'art. 7 del Capitolato tecnico, in particolare alla richiesta di stipula di polizza infortuni utenti, tenuto conto che la polizza assicurativa contro i danni a persone o cose che potessero essere provocati durante l'esecuzione del contratto, ugualmente richiesta all'operatore economico, include tutto quanto possa derivare ai terzi in genere nell'ambito dell'esecuzione del contratto, si chiede alla Stazione Appaltante di motivare la richiesta di polizza infortuni utenti, tipicamente a carico della Struttura Sanitaria.

**Domanda n. 5:** Con riferimento all'art. 7 del Capitolato Tecnico, in particolare alla polizza degli esercenti la professione sanitaria che dovrà essere con massimale non inferiore ai 3.000.000 di euro per sinistro, si chiede alla stazione Appaltante di motivare tale richiesta alla luce di quanto segue: - la legge Gelli-Bianco 24/2017 pone a carico delle strutture sanitarie l'obbligo di copertura assicurativa per i danni cagionati dagli esercenti la professione, che siano dipendenti o in libera professione, nei confronti dei quali si potrà rivalere per le sole ipotesi di colpa grave - i limiti minimi di massimale ben più bassi individuati dal decreto attuativo per le polizze dei professionisti (1.000.000 di euro per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesilogica e parto).

**Risposte n. 4 e 5:** le ditte dovranno produrre, prima dell'inizio dell'appalto, le coperture assicurative previste dalla normativa di riferimento con i massimali previsti dalla medesima.

IL RUP  
Dott. Giorgio Miotto

